# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 331 def.
Bruxelles, 22.07.1994

94/ 0186(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della CE all'Accordo inteso a favorire
il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione
da parte dei pescherecci in alto mare

(presentata dalla Commissione)

# RELAZIONE

1. Il consolidamento nel nuovo diritto marittimo internazionale del concetto di zona economica esclusiva o di zona di pesca fino a 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati ha comportato, di fatto, una notevole dislocazione delle flottiglie alturiere verso gli spazi marittimi soggetti al regime d'alto mare. In questi spazi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in appresso denominata "la Convenzione del 1982") ha sancito la tradizionale libertà di pesca, assoggettandone peraltro l'esercizio all'obbligo di adottare, se necessario, misure di conservazione o di cooperare a questo fine (cfr. articoli 117 e 118 della suddetta Convenzione).

   Di conseguenza, la maggioranza dei paesi che praticano la pesca d'altura, come pure la Comunità, hanno adottato - sia autonomamente nei confronti dei propri pescherecci, sia nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali misure di conservazione intese a garantire uno sfruttamento duraturo delle risorse biologiche d'alto mare. Più in particolare, la Comunità ha aderito a varie convenzioni e organizzazioni regionali di pesca, istituite allo scopo di garantire, nella sfera internazionale pertinente, la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche.

   L'attuazione delle misure di conservazione ha tuttavia dato origine ad una reazione non indifferente, cioè il trasferimento di numerosi pescherecci nei registri di paesi che non fanno parte delle organizzazioni regionali di pesca e che si astengono dall'adottare le necessarie misure di conservazione o dal cooperare a questo fine.

   Queste traslazioni, sempre più frequenti, di navi da pesca verso le bandiere di comodo sono spesso un mezzo per eludere le misure di conservazione vigenti e rischiano quindi di compromettere gli sforzi di conservazione portati avanti conformemente alla Convenzione del 1982.

2. La "Dichiarazione di Cancùn", adottata dalla Conferenza internazionale sulla pesca responsabile tenutasi a Cancùn, in Messico, nel maggio 1992, e il Programma "Azione 21", adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, hanno invitato gli Stati a prendere misure compatibili con il diritto internazionale per impedire le pratiche tendenti ad eludere le misure di conservazione applicabili alla pesca alturiera mediante un semplice cambiamento di bandiera.

3. Sulla base della "Dichiarazione di Cancùn", la FAO è stata incaricata di elaborare un codice di condotta per una pesca responsabile. Nel corso delle prime discussioni sul contenuto di tale codice, si è argomentato che quest'ultimo dovrebbe includere, tra l'altro, dispositivi volti ad impedire efficacemente questa pratica del cambiamento di bandiera. In questo contesto, è stato infine deciso di avviare rapidamente l'elaborazione di un accordo internazionale, considerato come la prima componente del codice progettato, inteso ad impedire la prassi in oggetto.

4. In seguito ad una riunione di esperti indetta dalla FAO nel febbraio 1993, il dibattito è proseguito ed è sfociato nella redazione di testi, iscritti per tre volte all'ordine del giorno delle sessioni ufficiali della FAO.

Il principale nodo da sciogliere risiedeva nel fatto che, secondo il diritto internazionale dei trattati, gli accordi internazionali non possono in alcun caso imporre obblighi a carico di terzi. Si è quindi ritenuto utile stilare un accordo internazionale che consenta agli Stati non aderenti a convenzioni internazionali intese a disciplinare la pesca d'altura di imporre alle navi da pesca autorizzate a battere la loro bandiera l'obbligo di non sottomettersi ad autorità di pesca che possano compromettere l'efficacia delle misure di conservazione adottate a livello internazionale.

Quanto al contenuto di un siffatto accordo internazionale, i negoziati sono stati caratterizzati da sostanziali divergenze. Una posizione insisteva sulla responsabilità dello Stato di bandiera per ovviare alle attività delle parti non contraenti che non collaborano alla conservazione delle risorse d'alto mare; un'altra preferiva assegnare il ruolo preminente in materia allo Stato di porto anziché a quello di bandiera; un'altra ancora ricorreva ad un'interpretazione restrittiva dell'articolo 117 della Convenzione del 1982, che fa obbligo agli Stati di "adottare nei confronti dei loro cittadini le misure necessarie per garantire la conservazione delle risorse di alto mare", per sostenere, in un primo tempo, l'imposizione da parte degli Stati, in forza della loro giurisdizione personale, di obblighi specifici a carico dei loro cittadini, a prescindere dallo Stato in cui è immatricolata la nave; una quarta posizione, infine, auspicava una riforma delle condizioni d'immatricolazione e di attribuzione di bandiera dei pescherecci, esigendo in particolare che venisse precisata la nozione di "legame sostanziale" ("genuine link") che deve esistere tra la nave e lo Stato di bandiera a norma dell'articolo 91 della Convenzione del 1982, nozione che era rimasta piuttosto indefinita.

Il primo progetto di accordo, presentato alla riunione del comitato per la pesca del 15-19 marzo 1993, era intitolato "Progetto di accordo internazionale concernente l'attribuzione della bandiera alle navi da pesca d'alto mare". Già in questa sede, venne scartata l'impostazione basata sulla giurisdizione personale degli Stati e si manifestarono reticenze riguardo all'inclusione nell'accordo di una clausola "bandiera/legame sostanziale", in quanto una simile clausola avrebbe potuto costituire un serio ostacolo alla rapida e generale accettazione dell'accordo stesso.

In seguito si è potuto addivenire, in seno al competente gruppo di lavoro del Consiglio, ad un'intesa tra la Commissione e gli Stati membri su un testo alternativo, concepito come "posizione comune" in materia, il quale riprendeva le reticenze summenzionate per mettere in risalto la responsabilità dello Stato di bandiera ed instaurare quindi un regime di autorizzazione della pesca in alto mare.

Il seguito dei negoziati è stato quindi incentrato su questo testo alternativo. In occasione delle deliberazioni del Consiglio della FAO nel giugno 1993, la clausola "bandiera" è stata infatti eliminata, conformemente alla linea adottata dalla Comunità, essendosi orientato il dibattito verso un regime basato nel contempo sul concetto di autorizzazione della pesca in alto mare, ossia su uno strumento tradizionale di gestione della pesca affidato allo Stato di bandiera, sulla trasparenza delle attività considerate e su una più intensa cooperazione tra tutte le parti in causa.

L'unanimità si è infine cristallizzata intorno ad un testo di questo tenore nel corso delle consultazioni informali organizzate dalla FAO in margine alla Conferenza delle Nazioni Unite sugli stock sconfinanti e le specie altamente migratorie nel luglio 1993 e, successivamente, in occasione dei negoziati conclusivi condotti nell'ambito del Consiglio della FAO nel novembre 1993. Il testo finale, intitolato "Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare" ["Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas"] (in appresso denominato "l'Accordo") è stato formalmente approvato dalla 27ª Conferenza della FAO nella sessione del 24 novembre 1993.

5. Detto Accordo costituirà parte integrante del Codice di condotta per una pesca responsabile, che verrà messo a punto dalla FAO nel corso del 1994.

6. L'Accordo precisa la responsabilità dello Stato di bandiera nei confronti delle navi da pesca autorizzate a battere la sua bandiera e operanti in alto mare. Le parti contraenti devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che queste navi da pesca non esercitino attività tali da compromettere l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione. Inoltre, l'Accordo prevede l'istituzione di un sistema di autorizzazione della pesca in alto mare, in virtù del quale le parti contraenti procedono a tutti i controlli necessari prima di rilasciare tale autorizzazione ai pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera, nonché durante l'intero periodo di validità dell'autorizzazione stessa. Infine, esse predispongono sanzioni di gravità sufficiente a garantire efficacemente il rispetto delle disposizioni dell'Accordo da parte dei suddetti pescherecci. Per rafforzare la cooperazione internazionale e la trasparenza delle attività di pesca considerate, l'Accordo istituisce un sistema di scambi di informazioni tra le parti contraenti tramite la FAO.

7. Il 5 marzo 1993, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione (doc. SEC(93)283 def.) intesa ad autorizzarla, conformemente al disposto dell'articolo 228 del trattato CE, a condurre i negoziati nel quadro dell'elaborazione del codice di condotta per una pesca responsabile (di cui il presente Accordo costituisce parte integrante).

Benché tale raccomandazione sia stata più volte discussa nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio, nessuna decisione definitiva è stata ancora presa in merito. Nel frattempo sono proseguiti i negoziati relativi all'Accordo, sulla base delle regole di partecipazione della Comunità alla FAO - sul piano formale - e della precitata

posizione comune, sul piano materiale.

8. L'Accordo ha come finalità precipua di garantire l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche in alto mare. A questo scopo, l'Accordo è inteso a precisare la responsabilità dello Stato di bandiera nei riguardi dei pescherecci battenti la sua bandiera e operanti in alto mare e, di conseguenza, a disciplinare l'esercizio della pesca da parte di tali pescherecci. L'Accordo mira inoltre ad intensificare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione delle risorse alieutiche d'alto mare, nonché a promuovere la trasparenza mediante scambi di informazioni sulla pesca d'altura.

La Comunità detiene in materia la competenza regolamentare esclusiva che, secondo una giurisprudenza costante, si estende anche all'alto mare (cfr. sentenze 14 luglio 1976 nelle cause riunite 3, 4 e 6/76 "Kramer", Racc. 1976 pag. 1279; 25 luglio 1991 nella causa C-258/89 "Commissione ·/· Spagna, Racc. 1991, I-3977 e, più di recente, sentenza 24 novembre 1993 nella causa C-405/92 "Mondiet" (non ancora pubblicata), nella quale la Corte conferisce alla Comunità la stessa competenza regolamentare per l'alto mare che è riconosciuta allo Stato di bandiera dal diritto internazionale).

Ne consegue che, poiché l'Accordo verte su materie di esclusiva competenza comunitaria in fatto di pesca, spetta esclusivamente alla Comunità aderire all'Accordo.

9. La risoluzione 15/93 della Conferenza della FAO, con cui è stato approvato il testo definitivo dell'Accordo nel novembre 1993, invita i membri della FAO ad aderire all'Accordo quanto prima possibile. Visto che la Comunità ha dato il proprio avallo alle conclusioni della Conferenza di Cancùn e a quelle della Conferenza di Rio e che essa sostiene attivamente le molteplici iniziative intraprese, tra l'altro nell'ambito delle organizzazioni regionali di pesca di cui fa parte, per ovviare alle attività delle "parti non contraenti", la posizione e il prestigio della Comunità risulterebbero diminuiti e offuscati in seno alle varie istanze internazionali presso le quali sono in corso importanti negoziati in materia di pesca (FAO - Codice di condotta, Nazioni Unite - Conferenza sugli stock sconfinanti e le specie altamente migratorie), qualora la Comunità non aderisse tempestivamente all'Accordo.

10. Atteso quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di decidere in l'adesione della Comunità europea all'Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare e di depositare entro breve tempo lo strumento di adesione presso il Direttore generale della FAO.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1994

relativa all'adesione della CE all'Accordo inteso a favorire
il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione
da parte dei pescherecci in alto mare

(94/.../CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in connessione con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile per garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale, responsabile e duraturo delle risorse biologiche d'alto mare;

considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in virtù della quale tutti i membri della comunità internazionale sono tenuti a cooperare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche d'alto mare;

considerando che, in materia di pesca marittima, la Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e a contrarre in questo campo impegni esterni con paesi terzi od organizzazioni internazionali, come enunciato nella Dichiarazione di competenza presentata dalla Comunità in occasione della sua adesione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura;

considerando che è opportuno osteggiare la prassi consistente nel chiedere l'attribuzione o il cambiamento di bandiera per le navi da pesca come mezzo per eludere le misure internazionali di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine;

---

[1] GU n.

considerando che ciascuno Stato di bandiera deve pertanto adempiere le sue responsabilità onde garantire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci autorizzati a battere la propria bandiera, avvalendosi a tale scopo di mezzi adeguati, efficaci e coordinati a livello internazionale;

considerando che, a questo fine, la Comunità ha partecipato ai negoziati internazionali che hanno dato luogo all'approvazione, da parte della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura nel corso della ventisettesima sessione del novembre 1993, dell'Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gezstione da parte dei pescherecci in alto mare;

considerando che il suddetto Accordo costituisce un utile quadro per il consolidamento della cooperazione internazionale nell'intento di evitare che sia compromessa l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione;

considerando che l'Accordo in oggetto formerà parte integrante del Codice internazionale di condotta per una pesca responsabile, auspicato nella Dichiarazione di Cancùn del maggio 1992;

considerando che l'attività di pesca in alto mare viene esercitata da pescherecci della Comunità e che è quindi interesse di quest'ultima aderire al predetto Accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea aderisce all'Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio designa la persona autorizzata a depositare lo strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, conformemente all'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo.

Fatto a Bruxelles, il 1994

Per il Consiglio
il Presidente

[redacted]

[redacted]

ACCORDO VOLTO A PROMUOVERE IL RISPETTO
DELLE MISURE INTERNAZIONALI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE
DA PARTE DELLE NAVI DA PESCA IN ALTO MARE

PREAMBOLO

Le parti contraenti del presente accordo

Coscienti che ogni Stato ha il diritto di permettere ai propri cittadini di pescare in alto mare, in virtù delle normative internazionali ad hoc, come espresso nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

Riconoscendo inoltre che, secondo il diritto internazionale, sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutti gli Stati hanno il diritto di adottare, o cooperare con altri Stati nel prendere, se necessario, misure nei confronti dei propri cittadini onde tutelare la conservazione delle risorse viventi in alto mare,

Coscienti del diritto e dell'interesse di tutti gli Stati di sviluppare il settore della pesca conformemente alle proprie politiche nazionali nonché della necessità di promuovere la cooperazione con i paesi in via di sviluppo per potenziare le loro capacità di adempimento degli obblighi contratti nel quadro del presente Accordo,

Rammentando che l'Agenda 21, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, invita gli Stati a intraprendere azioni efficaci, coerenti con il diritto internazionale, al fine di dissuadere i propri cittadini dal servirsi del cambiamento di bandiera delle navi da pesca come mezzo per eludere le norme vigenti in materia di conservazione e gestione nel quadro delle attività di pesca in alto mare,

Rammentando inoltre che anche la Dichiarazione di Cancun, adottata dalla Conferenza Internazionale per una Pesca Responsabile, esorta gli Stati ad adoperarsi a tal fine,

Tenendo conto del fatto che, nel quadro dell'Agenda 21, gli Stati si impegnano a conservare ed utilizzare razionalmente le risorse marine viventi in alto mare,

Chiedendo agli Stati che non appartengono ad organizzazioni mondiali, regionali o subregionali o che non partecipano ad accordi di aderirvi o, se del caso, di concludere intese con tali organizzazioni o con parti contraenti di tali organizzazioni od accordi, affinché vengano rispettate le misure internazionali di conservazione e gestione,

Coscienti dei doveri di ogni Stato di esercitare la propria giurisdizione ed il proprio controllo sulle navi da pesca battenti la sua bandiera, incluse le navi da pesca e le navi addette al trasbordo di pesce,

Tenendo conto del fatto che la pratica di attribuzione e cambiamento di bandiera delle navi da pesca viene utilizzata per eludere le misure internazionali di conservazione e gestione delle risorse marine viventi e che gli Stati di bandiera non adempiano alle proprie responsabilità in relazione alle navi da pesca aventi diritto a battere la loro bandiera, fattori che contribuiscono entrambi ad inficiare dette misure,

Riconoscendo che l'obiettivo di questo Accordo può essere raggiunto precisando la responsabilità degli Stati di bandiera nei confronti delle navi da pesca aventi diritto a battere la loro bandiera e operanti in alto mare, inclusa l'autorizzazione concessa dallo Stato di bandiera per tali

operazioni, nonché rafforzando la cooperazione internazionale e aumentando la trasparenza tramite lo scambio di informazioni sulla pesca in alto mare,

Rilevando che questo Accordo farà parte integrante del Codice Internazionale di Comportamento per una Pesca Responsabile, come richiesto nella Dichiarazione di Cancun,

Auspicando la conclusione di un accordo internazionale, nel quadro dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, in appresso denominata FAO, a noma dell'articolo XIV degli Statuti della FAO,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

## Articolo I

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si intende per:

(a) "nave da pesca", qualsiasi nave adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse marine viventi, incluse le navi madri ed altre navi direttamente impegnate in questo tipo di operazioni di pesca;

(b) "misure internazionali di conservazione e gestione", le misure atte a conservare o gestire una o più specie di risorse marine viventi, che sono adottate ed applicate in conformità con le norme pertinenti di diritto internazionale, sancite dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul Diritto del mare. Le suddette misure possono essere adottate da organizzazioni di pesca mondiali, regionali o subregionali, fatti salvi i diritti e gli obblighi dei loro membri, oppure mediante trattati o altri accordi internazionali;

(c) "lunghezza":

(i) per qualsiasi nave da pesca costruita dopo il 18 luglio 1982, il 96 per cento della lunghezza totale su una linea d'acqua all'85 per cento dell'altezza minima di costruzione misurata dalla parte superiore della chiglia, oppure, qualora fosse superiore, la lunghezza dalla parte anteriore del dritto di prora fino all'asse dell'asta del timone lungo la linea d'acqua; nelle navi costruite con la chiglia inclinata, la linea d'acqua su cui viene misurata tale lunghezza è parallela alla linea d'acqua di progetto;

(ii) per qualsiasi nave da pesca costruita prima del 18 luglio 1982, la lunghezza riportata nel registro nazionale o altri archivi navali;

(d) "archivio di navi da pesca", l'archivio in cui sono riportati i dati pertinenti alla nave da pesca. Questo documento può costituire un archivio separato delle navi da pesca o far parte di un archivio generale di navi;

(e) "organizzazione regionale d'integrazione economica", un'organizzazione regionale d'integrazione economica cui gli Stati membri hanno trasferito la competenza per le questioni rientranti in questo Accordo, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri sulle questioni in oggetto;

(f) "navi aventi diritto di battere la propria bandiera" e "navi aventi diritto di battere la bandiera di uno Stato", le navi aventi diritto di battere la bandiera di uno Stato membro di un'organizzazione regionale d'integrazione economica.

## Articolo II

## APPLICAZIONE

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti di questo Articolo, il presente Accordo si applica a tutte le navi da pesca adibite o destinate alla pesca in alto mare.

2. Una parte contraente può esentare le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri aventi diritto a battere la propria bandiera dall'applicazione di questo Accordo, salvo se la Parte ritiene che tale esenzione inficerebbe l'oggetto ed il fine di questo Accordo, a condizione che le suddette esenzioni:

   (a) non vengano concesse a navi da pesca operanti nelle regioni di pesca cui si fa riferimento nel seguente paragrafo 3, salvo per le navi da pesca aventi diritto di battere la bandiera di uno Stato rivierasco della regione di pesca in parola; e

   (b) non facciano riferimento agli obblighi assunti dalla Parte a norma del paragrafo 1 dell'articolo III, o del paragrafo 7 dell'Articolo VI del presente Accordo.

3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, in qualsiasi regione di pesca ove gli Stati rivieraschi non abbiano ancora fissato zone economiche esclusive, o zone equivalenti di giurisdizione nazionale sulla pesca, i suddetti Stati rivieraschi, in quanto Parti di questo Accordo, possono convenire, sia direttamente che attraverso le competenti organizzazioni regionali di pesca, di fissare una lunghezza minima per le navi da pesca al di sotto della quale il presente Accordo non si applica per le navi da pesca battenti la bandiera di qualsiasi Stato rivierasco ed operanti esclusivamente in quella determinata regione di pesca.

## Articolo III

## LA RESPONSABILITA' DELLO STATO DI BANDIERA

1. (a) Ogni Parte contraente adotta le misure necessarie a garantire che le navi da pesca aventi diritto di battere la sua bandiera

non intraprendano attività che possano compromettere l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione.

(b) Qualora una Parte abbia concesso un'esenzione, a norma del paragrafo 2 dell'Articolo II, alle navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri aventi diritto a battere la sua bandiera, dall'applicare altre disposizioni del presente Accordo, tale Parte è nondimeno tenuta ad adottare misure efficaci riguardo a qualsiasi nave da pesca che comprometta l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione. Dette misure saranno tali da garantire che la nave da pesca cessi qualsiasi attività che sminuisca l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione.

2. Nella fattispecie, nessuna Parte permette a navi da pesca aventi diritto di battere la sua bandiera di essere utilizzate per pescare in alto mare, salvo se la nave è stata autorizzata ad essere utilizzata a tal fine dall'autorità o le autorità competenti della Parte contraente. La nave da pesca avente la suddetta autorizzazione pescherà secondo le condizioni dell'autorizzazione in parola.

3. Nessuna Parte autorizza una nave da pesca avente diritto a battere la sua bandiera ad essere utilizzata per pescare in alto mare, salvo se la Parte ritenga di essere in grado, tenuto conto dei nessi esistenti tra la medesima e la nave da pesca in questione, di esercitare efficacemente le responsabilità che ha assunto nel quadro del presente Accordo in merito alla suddetta nave da pesca.

4. Qualora una nave da pesca che abbia ricevuto l'autorizzazione da una Parte ad essere utilizzata per la pesca in alto mare non ha più il diritto di battere la bandiera di questa Parte, l'autorizzazione a pescare in alto mare si considera revocata.

5. (a) Nessuna Parte autorizza una nave da pesca previamente registrata nel territorio di un'altra Parte, che abbia compromesso l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, ad essere utilizzata per pescare in alto mare, salvo se sia stato accertato che

(i) qualsiasi periodo di sospensione dell'autorizzazione per tale nave da pesca ad essere utilizzata per la pesca in alto mare, indetto da un'altra Parte, sia scaduto; e
(ii) nessuna autorizzazione per l'utilizzo di tale nave da pesca per la pesca in alto mare sia stata ritirata da un'altra Parte durante gli ultimi tre anni.

(b) Le disposizioni di cui alla lettera (a) del presente paragrafo si applicano inoltre alle navi da pesca previamente registrate nel territorio di uno Stato che non sia Parte di tale Accordo, a condizione che la Parte interessata disponga di informazioni sufficienti sulle circostanze in cui l'autorizzazione a pescare è stata sospesa o revocata.

(c) Le disposizioni di cui alle lettere (a) e (b) non si applicano qualora il proprietario della nave da pesca sia successivamente cambiato, ed il nuovo proprietario abbia presentato prove

sufficienti per dimostrare che il proprietario o l'operatore precedente non ha nessun interesse giuridico, finanziario o beneficiario nella nave da pesca o nel controllo della medesima.

(d) A prescindere dalle disposizioni di cui alle lettere (a) e (b), una Parte contraente può autorizzare una nave da pesca, altrimenti soggetta alle suddette disposizioni, ad essere utilizzata pe la pesca in alto mare qualora la Parte interessata, dopo aver esaminato tutti gli elementi pertinenti, ivi incluse le circostanze in cui l'autorizzazione di pesca è stata revocata dall'altra Parte o dall'altro Stato, abbia determinato che il concedere l'autorizzazione ad utilizzare la nave per la pesca in alto mare non pregiudichi l'oggetto e la finalità del presente Accordo.

6. Ciascuna Parte garantisce che tutte le navi da pesca aventi diritto a battere la sua bandiera, iscritte nel registro di cui all'Articolo IV, siano contrassegnate in modo da poter essere facilmente identificate, in conformità con le norme generalmente riconosciute, quali le specifiche FAO per la marchiatura e l'identificazione dei pescherecci.

7. Ciascuna Parte garantisce che ogni nave da pesca avente diritto a battere la sua bandiera le trasmetta tutte le informazioni relative alle sue operazioni, necessarie per permettere alla Parte di adempiere agli obblighi contratti nel quadro del presente Accordo, incluse in particolare le informazioni relative alla zona ove svolge le operazioni di pesca nonché alle catture e agli sbarchi.

8. Ogni Parte contraente adotta misure coercitive nei confronti delle navi da pesca aventi diritto di battere la sua bandiera che abbiano trasgredito le disposizioni del presente Accordo considerando eventualmente queste trasgressioni come un reato secondo la legislazione nazionale. Le sanzioni applicabili a simili trasgressioni devono essere sufficientemente pesanti da garantire efficacemente il rispetto delle disposizioni del presente Accordo e privare i trasgressori dei profitti derivanti dalle loro attività illecite. In caso di reato grave tali sanzioni includeranno il rifiuto, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca in alto mare.

## Articolo IV

## REGISTRI DELLE NAVI DA PESCA

Ai fini di questo Accordo, ogni Parte tiene un registro delle navi da pesca aventi diritto a battere la sua bandiera e ad essere utilizzate per la pesca in alto mare, e adotta le misure ritenute necessarie per garantire che tutte le navi da pesca di questo tipo siano iscritte nel registro in parola.

## Articolo V

## COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. Le Parti cooperano in maniera adeguata all'applicazione del presente Accordo ed in particolare scambiano informazioni, ivi inclusi i documenti probatori relativi alle attività delle navi da pesca battenti la loro bandiera, al fine di assistere lo Stato di bandiera ad identificare le navi da pesca battenti la sua bandiera di cui sia stato riferito che svolgono attività contrarie alle misure internazionali di conservazione e gestione, in modo tale che lo Stato interessato possa adempiere i suoi obblighi a norma dell'Articolo III.

2. Qualora una nave da pesca si trovi volontariamente nel porto di una Parte contraente diversa dal suo Stato di bandiera, quest'ultima, nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che la nave da pesca sia stata utilizzata per espletare un'attività che pregiudichi l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, lo notifica immediatamente, come d'uopo, allo Stato di bandiera. Le Parti possono concludere accordi mediante i quali lo Stato in cui ha attraccato la nave da pesca si impegna a procedere alle indagini necessarie per stabilire se la nave da pesca sia stata effettivamente utilizzata in violazione delle disposizioni del presente Accordo.

3. Se del caso, le Parti aderiscono ad accordi di cooperazione o ad intese di mutua assistenza a livello globale, regionale, subregionale o bilaterale al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

## Articolo VI

## SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ogni parte metterà prontamente a disposizione della FAO le seguenti informazioni relative ad ogni nave da pesca elencata nel registro tenuto a norma dell'Articolo IV:

   (a) nome della nave, numero di immatricolazione, nomi precedenti (se conosciuti) e porto di immatricolazione;

   (b) bandiera precedente (se del caso);

   (c) Segnale Internazionale di Chiamata (se del caso);

   (d) nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari;

   (e) luogo e data di costruzione;

   (f) tipo di nave;

   (g) lunghezza.

2. Nei limiti del possibile, ciascuna Parte mette a disposizione della FAO le seguenti informazioni supplementari relative ad ogni nave da pesca elencata nel registro tenuto a norma dell'Articolo IV:

(a) nome ed indirizzo dell'operatore o degli operatori (manager) (se del caso);

(b) metodo o metodi di pesca;

(c) altezza di costruzione;

(d) larghezza massima;

(e) stazza lorda di registro marittimo;

(f) potenza del motore o dei motori principali.

3. Ogni Parte notifica immediatamente alla FAO qualsiasi modifica delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo.

4. La FAO fa pervenire periodicamente le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Articolo a tutte le Parti e individualmente a qualsiasi Parte che ne faccia domanda. Parimenti la FAO, fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Parte interessata sulla divulgazione di informazioni, fornisce tali informazioni su richiesta individuale a qualsiasi organizzazione di pesca mondiale, regionale o subregionale.

5. Ciascuna Parte informa prontamente la FAO di -

(a) qualsiasi aggiunta al registro;

(b) qualsiasi radiazione dal registro per le seguenti ragioni:

(i) rinuncia volontaria o mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca da parte del proprietario o dell'operatore della nave da pesca;

(ii) ritiro dell'autorizzazione di pesca emessa per la nave da pesca a norma del paragrafo 8 dell'Articolo III;

(iii) decadenza della nave da pesca interessata dal diritto di battere la sua bandiera;

(iv) demolizione, fermo o perdita della nave da pesca interessata; o

(v) qualsiasi altra ragione.

6. Se vengono trasmesse alla FAO informazioni a norma del paragrafo 5, lettera (b), la Parte interessata specifica quale delle ragioni ivi elencate sia applicabile.

7. Ogni Parte informa la FAO di

(a) qualsiasi esenzione concessa a norma del paragrafo 2 dell'Articolo II, il numero e il tipo di navi da pesca interessate nonché le aree geografiche in cui esse operano; e

(b) qualsiasi accordo concluso a norma del paragrafo 3 dell'Articolo II.

8. (a) Ogni Parte riferisce prontamente alla FAO tutte le informazioni pertinenti riguardo a qualsiasi attività svolta dalle navi da pesca battenti la sua bandiera che compromette l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, inclusa l'identità della nave o delle navi da pesca coinvolte e le misure imposte dalla Parte in merito a tali attività. I rapporti relativi alle misure imposte dalla Parte possono essere soggetti alle limitazioni richieste dalla legislazione nazionale in materia di riservatezza, in particolare, il carattere riservato delle misure che non sono ancora definitive.

(b) Ogni Parte, qualora abbia ragioni fondate per credere che una nave da pesca non avente diritto di battere la sua bandiera abbia avviato un'attività che pregiudichi l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, segnala il fatto allo Stato di bandiera interessato e, se del caso, anche alla FAO. La Parte trasmette allo Stato di bandiera tutte le prove suffraganti e alla FAO una sintesi delle suddette prove. La FAO non divulga tali informazioni fino a quando lo Stato di bandiera non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi sulle accuse e sulle prove presentate, o eventualmente di refutarle.

9. Ogni Parte informa la FAO di qualsiasi caso in cui, in conformità con il paragrafo 5, lettera (d) dell'Articolo III, abbia concesso un'autorizzazione in deroga alle disposizioni del paragrafo 5, lettera (a) o lettera 5 (b) dell'Articolo III. Le informazioni includono dati pertinenti che permettano di identificare la nave da pesca, il proprietario o l'operatore e, se d'uopo, qualsiasi altra informazione attinente alla decisione della Parte.

10. La FAO divulga senza indugio le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo a tutte le Parti e, su richiesta, individualmente a qualsiasi Parte. Inoltre la FAO, fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Parte interessata alla divulgazione di informazioni, fornisce prontamente le informazioni, su richiesta individuale, a qualsiasi organizzazione di pesca mondiale, regionale o subregionale.

11. Le Parti scambiano informazioni in merito all'applicazione del presente Accordo, fra l'altro tramite la FAO ed altre organizzazioni di pesca mondiali, regionali o subregionali.

## Articolo VII

### COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Le Parti cooperano a livello mondiale, regionale, subregionale o bilaterale e, se d'uopo, con l'aiuto della FAO e di altre organizzazioni internazionali o regionali, alla prestazione di assistenza, anche di tipo tecnico, alle Parti che siano paesi in via di sviluppo, onde aiutarle ad adempiere ai loro obblighi in forza del presente Accordo.

## Articolo VIII

### STATI NON ADERENTI

1. Le Parti incoraggiano qualsiasi Stato non aderente al presente Accordo ad accettarlo e ad adottare leggi e regolamenti coerenti con le disposizioni del presente Accordo.

2. Le Parti cooperano in modo coerente con il presente Accordo e con il diritto internazionale affinché le navi da pesca aventi diritto a battere la bandiera degli Stati non aderenti non intraprendano attività che pregiudichino l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione.

3. Le Parti scambiano tra loro, direttamente o tramite la FAO, le informazioni relative alle attività di navi da pesca battenti le bandiere dei Paesi non aderenti che pregiudicano l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione.

## Articolo IX

### COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi Parte può consultarsi con un'altra Parte o altre Parti su controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo al fine di giungere quanto prima ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

2. Qualora la controversia non sia risolta attraverso le suddette consultazioni entro un lasso di tempo ragionevole, le Parti in questione si consultano tra loro quanto prima al fine di comporre la lite tramite trattativa, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziale o altri strumenti pacifici di loro scelta.

3. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata risolta come descritto sopra, veine rinviata con il consenso di tutte le Parti coinvolte nella controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia, al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare all'atto dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul Diritto del Mare, oppure ad arbitrato. Qualora non sia possibile addivenire ad un accordo dopo il rinvio alla Corte Internazionale di Giustizia, al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare o ad arbitrato, le Parti continuano a consultarsi e a cooperare al fine di addivenire ad una composizione della controversia in

conformità con le norme del diritto internazionale relativo alla conservazione delle risorse marine viventi.

## Articolo X

## ACCETTAZIONE

1. Il presente Accordo è aperto all'accettazione da parte di qualsiasi Membro o Membro Associato della FAO, nonché di qualsiasi Stato non aderente che sia membro delle Nazioni Unite, di una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica.

2. L'accettazione del presente Accordo ha effetto in seguito al deposito del relativo strumento presso il Direttore Generale della FAO, in appresso denominato il Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale informa tutte le Parti, tutti i Membri e i Membri Associati della FAO, nonché il Segretario Generale delle Nazioni Unite di tutti gli strumenti di accettazione ricevuti.

4. Quando una organizzazione regionale di integrazione economica diventa Parte del presente Accordo, tale organizzazione regionale di integrazione economica notifica, in conformità con le disposizioni dell'Articolo II, paragrafo 7 degli Statuti della FAO, come d'uopo, le modifiche o precisazioni alla propria dichiarazione sulle competenze presentata a norma dell'Articolo II, paragrafo 5 degli Statuti della FAO, nella forma necessaria, alla luce della sua accettazione del presente Accordo. Qualsiasi Parte di questo Accordo può, in qualsiasi momento, chiedere ad una organizzazione regionale di integrazione economica facente Parte del presente Accordo di fornire le informazioni su chi, tra l'organizzazione regionale di integrazione economica ed i suoi Stati membri, sia responsabile dell'applicazione di qualsiasi questione particolare trattata nel presente Accordo. L'organizzazione regionale di integrazione economica fornirà tali informazioni entro un lasso di tempo ragionevole.

## Articolo XI

## ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione da parte del Direttore Generale del venticinquesimo strumento di accettazione.

2. Ai fini de presente Articolo, lo strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non è considerato come uno strumento supplementare a quelli depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

## Articolo XII

### RISERVE

L'accettazione del presente Accordo può essere soggetta a riserve, che diventano effettive soltanto dopo l'accettazione unanime da parte di tutte le Parti del presente Accordo. Il Direttore Generale notifica ogni eventuale riserva a tutte le Parti contraenti. Si ritiene che le Parti che non abbiano risposto entro tre mesi dalla data della notifica accolgano favorevolmente la riserva. In caso di mancata accettazione, lo Stato o l'Organizzazione regionale di integrazione economica che ha emesso la riserva non diventa Parte del presente Accordo.

## Articolo XIII

### EMENDAMENTI

1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente accordo presentata da una Parte viene trasmessa al Direttore Generale.

2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo inviata al Direttore Generale da una delle Parti viene presentata per approvazione nel corso di una sessione regolare o speciale della Conferenza e, qualora l'emendamento comporti importanti cambiamenti tecnici o imponga alle Parti ulteriori obblighi, esso viene esaminato da un comitato consultivo di specialisti convocato dalla FAO prima della Conferenza.

3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo viene comunicata dal Direttore Generale a tutte le Parti non più tardi del momento in cui viene inviato l'ordine del giorno della sessione della Conferenza durante la quale la questione verrà esaminata.

4. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo richiede l'approvazione della Conferenza ed ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'accettazione da parte dei due terzi delle Parti. Nondimeno, gli emendamenti recanti nuovi obblighi per le Parti entrano in vigore per ciascuna delle Parti soltanto previa accettazione e a decorrere dal trentensimo giorno successivo a quest'ultima. Si ritiene che qualsiasi emendamento comporti nuovi obblighi per le Parti salvo se la Conferenza, nell'approvare l'emendamento, decide altrimenti all'unanimità.

5. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il Direttore Generale, il quale informa tutte le Parti della ricezione dello strumento di accettazione e dell'entrata in vigore degli emendamenti.

6. Ai fini del presente Articolo, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è considerato come supplementare a quelli depositati dai suoi Stati membri.

## Articolo XIV

## RITIRO

Qualsiasi Parte ha il diritto di ritirarsi dal presente Accordo in qualsiasi momento dopo due anni dalla data in cui l'Accordo è entrato in vigore per la Parte interessata, inviando un avviso scritto di tale ritiro al Direttore Generale, il quale ne informa immediatamente tutte le Parti e i Membri Associati della FAO. Il ritiro diventa effettivo alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui l'avviso di ritiro è stato notificato al Direttore Generale.

## Articolo XV

## DOVERI DEL DEPOSITARIO

Il Direttore Generale è il Depositario del presente Accordo. Il Depositario:

(a) invia copie autenticate conformi all'originale ad ogni Membro e Membro Associato della FAO e agli Stati non aderenti che potrebbero diventar parte del presente Accordo;

(b) prende le disposizioni necessarie per la registrazione del presente Accordo, al momento della sua entrata in vigore, d'intesa con il Segretariato delle Nazioni Unite e in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;

(c) informa ogni Membro e Membro Associato della FAO e qualsiasi Stato non aderente, ma che potrebbe diventare parte del presente Accordo:

(i) degli strumenti di accettazione depositati in conformità con l'Articolo X;

(ii) della data di entrata in vigore del presente Accordo in conformità con l'Articolo XI;

(iii) delle proposte di emendamento del presente Accordo e della loro entrata in vigore in conformità con l'Articolo XIII;

(iv) dei ritiri dal presente Accordo in conformità con l'Articolo XIV.

## Articolo XVI

## TESTI AUTENTICI

I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese e spagnola del presente Accordo sono ugualmente autentici.

ISSN 0254-1505

COM(94) 331 def.

# DOCUMENTI

IT 11 03

N. di catalogo : CB-CO-94-346-IT-C

ISBN 92-77-71879-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo